

75-25 p.u.

Liquidazione
Controllata
95/2025



TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Mauro P. Bernardi Presidente Rel. Est.

dott. Simona Gerola Giudice

dott. Valeria Monti Giudice

nel giudizio n. 75/25 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata

promosso da

BARALDI GIUDITTA (C.F.: BRLGTT92C53E897T);

RICORRENTE

nei confronti di

TARTAROTTI NICOLA (C.F.: TRTNCL70M23F918I);

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: dichiarazione di liquidazione controllata.

- Letto il ricorso n. 75/25 p.u. con il quale Baraldi Giuditta ha chiesto che venga dichiarata la liquidazione giudiziale di Tartarotti Nicola titolare dell'omonima impresa individuale e, in subordine, che venga aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 65 e 268 e segg. CCI;



- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che il debitore è residente in comune compreso nel circondario del Tribunale di Mantova;
- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;
- esaminata la documentazione allegata dalle parti e quella acquisita *ex officio* ai sensi degli artt. 65 co. 2, 270 co. 5 e 42 CCI, necessaria al fine di valutare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'apertura della procedura;
- osservato che il debitore non si è costituito né è comparso all'udienza;
- ritenuto che il debitore non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale non sussistendo i parametri di cui all'art. 2 co. 2 lett. 2 CCI come emerge dalla informativa resa dalla Guardia di Finanza nonché dagli ulteriori atti acquisiti, risultando l'istante titolare di una modesta attività economica come si desume dalla sua natura (bar sito in piccolo comune della Provincia di Mantova), dalla mancanza di immobili e dalla qualifica di piccolo imprenditore, dall'entità del giro d'affari, dalla ridotta esposizione debitoria nei confronti dell'erario e dall'entità delle attrezzature e merci;
- rilevato che il debitore rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto dall'art. 65 CCI, risultando provato che è imprenditore svolgente attività di bar – ristorazione e che è quindi assoggettabile alla liquidazione controllata;
- osservato che il debitore versa in una situazione di insolvenza come emerge dalla natura (di lavoro) del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti di erario ed enti previdenziali, dalla complessiva entità dei debiti che emerge dagli atti allegati e acquisiti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
- osservato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore a € 50.000,00;
- rilevato che il debitore non ha allegato la attestazione prevista dall'art. 268 co. 3 CCI;
- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma



onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore;

- tenuto conto nella nomina del liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co. 3 CCI;

P.Q.M.

- visto l'art. 270 CCI così provvede:

- rigetta la domanda di liquidazione giudiziale;

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di TARTAROTTI NICOLA (nato a Nogara il 23-8-1970 e residente in Castel d'Ario, via Moro, 32; C.F.: TRTNCL70M23F918I), titolare dell'omonima impresa individuale sita in Castel d'Ario, Piazza Garibaldi, 47;

- designa quale Giudice Delegato il dott. Mauro Pietro Bernardi;

- nomina liquidatore il dott. Corrado Marangoni (C.F.: MRNCRD71R15H541C) con studio in Mantova;

- dispone che il liquidatore:

a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;

b) provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 273 CCI;

c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto;

d) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;



- f) ordina al debitore di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;
- g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza al debitore ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Mantova per il periodo di giorni trenta;
- h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
 - 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
- i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- l) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso la Agenzia del Territorio – Servizio della Pubblicità Immobiliare competente per territorio nonché presso il P.R.A. nel caso in cui il debitore risulti essere intestatario di beni immobili o di mobili registrati.



Sent. n. 69/2025 pubbl. il 27/08/2025
Rep. n. 70/2025 del 27/08/2025

Manda alla cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, al liquidatore e al Registro
Imprese.

Mantova, 19 agosto 2025.

Il Presidente Est.
dott. Mauro P. Bernardi

TRIBUNALE DI MANTOVA
Depositato in cancelleria telematicamente
27 AGO 2025



